



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA DIRIGENTE	
N. Atto 1960	del 03/09/2024

Proponente : DD 08 Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale – Attività produttive – Servizi demografici – Partecipazione

OGGETTO	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE - FABBRICATI SITUATI NELLE STRADE VIA LUIGI BIANCHI, VIA DELL'OZERETTO, VIA SANTO STEFANO E VIA SANT'ANSANO, E ALTRE STRADE TRAVERSE AVENTI ACCESSO DALLE SUDDETTE STRADE ELENcate
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali – Mobilità – TPL – Supporti logistici	PM-Urbana

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Autorità Territoriale d’Ambito 2 (A.T.O.2) del 21/12/2001, n. 21, con la quale, a partire dall’1/1/2002, la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) del Basso Valdarno è stata affidata alla società Acque SpA;

Dato atto che con prot. n. 93780 del 05/08/2024 il gestore Acque spa comunicava la realizzazione, il collaudo e la presa in carico, a decorrere dalla data del 29/02/2024, della nuova rete fognaria nera separata per le vie in oggetto e invitava l’amministrazione comunale ad emettere ordinanza per obbligo di allaccio;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prescrive l’obbligo di convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani;

Visto l’art. 14 della L.R.T. n. 20 del 31 maggio 2006, secondo il quale *“il Comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l’allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti nel regolamento di fognatura e depurazione in vigore”*;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Autorità Idrica Toscana – approvato con Deliberazione del Consiglio Direttiva n. 20 del 29 dicembre 2022, in particolare:

- l’art. 42: - *“Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.”*;

Visto il “Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell’obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008: *“Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto o separato il Comune dà notizia con avviso pubblico, dell’entrata in esercizio della nuova rete di fognatura o dei nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al gestore”*;

Visto l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” relativo alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

ai proprietari dei fabbricati situati in PISA nelle strade

- VIA LUIGI BIANCHI,
- VIA DELL’OZERETTO,
- VIA SANTO STEFANO
- VIA SANT’ANSANO
- STRADE, TRAVERSE E CORTI PRIVATE aventi accesso dalle suddette strade pubbliche

- di allacciare gli scarichi dei propri fabbricati alla fognatura nera pubblica collocata nella sede stradale fronteggiante il proprio immobile o l'accesso a strade, traverse e corti private in cui tale immobile è situato e di eliminare di conseguenza i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura;
- di presentare, entro il termine di **giorni 180 (centottanta)** dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, domanda di allacciamento presso gli Uffici Commerciali della società Acque SpA, con sede in Pisa – Ospedaletto Via Bellatalla n. 1, con le modalità di cui agli artt 12, 22 e seguenti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana – Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 dicembre 2022;
- di utilizzare, per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, esclusivamente le predisposizioni esistenti in sede stradale installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali, previo pagamento al gestore Acque SpA del corrispettivo di allacciamento;
- di effettuare l'allacciamento alla fognatura separata comunale ed i relativi lavori in sede privata secondo quanto previsto dal regolamento entro e non oltre **giorni 90 (novanta)** dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento da parte del gestore Acque SpA.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;

di partecipare copia dell'ordinanza a:

- Autorità Idrica Toscana
- Acque SpA
- Ufficio Infrastrutture del Comune di Pisa;
- Comando Polizia Municipale.

che la presente ordinanza entri in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In caso di inadempimento accertato da parte del gestore del servizio idrico integrato Acque SpA, fatto salvo il provvedimento sanzionatorio di cui al "Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008, si procederà secondo i termini di legge per inosservanza di ordinanza dirigenziale.

**LA DIRIGENTE
CRISTINA POLLEGIONE**

Documento firmato digitalmente da

CRISTINA POLLEGIONE / ArubaPEC S.p.A.